

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**PARTE SPECIALE**

**2**

**Reati societari**

## Sommario

1. I reati societari (artt. 25-ter del D. Lgs. 231/2001).....	3
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati societari .....	13
3. Principi generali di comportamento. ....	14
4. Presidi di controllo specifici.....	16
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati societari.....	17
6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza .....	23
7. Appendice: quadro sinottico dell'impatto dei reati societari sulle prescrizioni in materia di <i>privacy</i> con riferimento alla sicurezza informatica .....	23

## **1. I reati societari (artt. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)**

L'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") individua un gruppo di reati che possono essere commessi all'interno della Fondazione, ma anche nell'ambito dei rapporti che la Fondazione intrattiene con i clienti e con le parti correlate.

I reati presupposto richiamati dall'art. 25-ter, compiutamente descritti nell'Allegato 1 del Modello, sono fattispecie di reato in materia societaria, come tali dunque applicabili a Fondazione Bioparco di Roma solo in parte e nella misura in cui ciò sia compatibile con l'effettiva struttura della fondazione.

Nondimeno, Fondazione Bioparco di Roma ha ritenuto di predisporre una parte speciale avente ad oggetto i c.d. reati societari, così da individuare principi e norme comportamentali in relazione a:

- a) il trattamento di dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione;
- b) la gestione delle operazioni / attività di rendicontazione;
- c) il trattamento, in generale, della documentazione dell'Ente.

In particolare, le fattispecie rilevanti con riguardo all'attività aziendale sono le seguenti. Va peraltro precisato che, recentemente, il legislatore (art. 2, comma 1, D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38) ha modificato la rubrica del Titolo XI del Libro Quinto "Del lavoro", in precedenza "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi". La nuova rubrica estende agli "altri enti privati" le disposizioni penali in questione, beninteso in quanto compatibili con la forma giuridica dell'ente e la specifica struttura aziendale.

### **1.1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il delitto di false comunicazioni sociali si realizza:

- attraverso l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre scritture dell'ente previste dalla legge di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazione, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente, con l'intenzione di trarre in inganno terzi;
- ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla medesima situazione, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria

dell'ente; la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta; la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi.

L'art. 2621 è stato modificato dalla L. 69/2015 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

La precedente versione della norma prevedeva l'arresto fino a due anni per

*"gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione".*

Tale punibilità era estesa anche al caso in cui le informazioni riguardassero beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, mentre era esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo di sua appartenenza. Inoltre, erano previste alcune soglie di non punibilità (che ora non sono, invece, più previste): infatti, la punibilità era comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non era punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% da quella corretta. In questi casi, scattava una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili).

Il nuovo articolo 2621 c.c. ha introdotto alcune modifiche della fattispecie in esame. Innanzitutto, è previsto che i soggetti attivi del reato agiscano "consapevolmente". In secondo luogo, il legislatore ha espressamente previsto che i fatti materiali omessi o non rispondenti al vero debbano essere debbano essere "rilevanti" e che la loro comunicazione debba essere prevista dalla legge. Detti fatti, inoltre, devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo di appartenenza. I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette o al pubblico. Sono escluse, pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco), nonché quelle *intra ed interorganiche*.

Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni previste dalla legge o, nella condotta omissiva, "la cui comunicazione è imposta dalla legge", con l'avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge. L'omissione o l'esposizione devono, infine, essere realizzate in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Soggetti attivi: sono indicati negli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori, per la cui individuazione si rinvia alle disposizioni civilistiche.

Ad essi vanno, tuttavia, aggiunti (il discorso vale anche per tutti gli altri reati societari di seguito commentati) in virtù dell'art. 2639 c.c., anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo.

Ove non ricorrano tali requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. soggetti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto (ovvero altro soggetto tra quelli elencati in fattispecie).

La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:

- (a) se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-*bis*); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;

(b) la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni obbligatorie od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente, per ingannare terzi.

I campi di attenzione includono: la predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni in genere, nonché gli adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di vigilanza.

### **1.1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

L'art. 2625 c.c. dispone:

*"1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".*

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento dell'attività di controllo e/o revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali e/o di revisione – attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo

esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte del Comitato di vigilanza.

Di seguito i campi di attenzione:

- redazione, tenuta e conservazione di bilanci, relazioni e altre documentazioni dell'ente;
- adempimenti da cui può derivare una responsabilità per l'ente.

### **1.1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

L'art. 2626 c.c. dispone:

*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nell'ipotesi di restituzione, anche simulata, di conferimenti, al di fuori dei casi di legittima riduzione.

### **1.1.4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

L'art. 2627 c.c. dispone:

*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserva, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".*

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

I campi di attenzione includono la redazione, tenuta e conservazione di bilanci, relazioni e altra documentazione dell'ente.

#### **1.1.5. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

L'art. 2629 c.c. dispone:

*"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Il reato si realizza attraverso riduzioni del capitale, fusioni con altri enti o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori.

Di seguito i campi di attenzione:

- operazioni sul capitale;
- fusione e/o scissioni.

#### **1.1.6. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

L'art. 2633 c.c. dispone:

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

L'ente non risulta attualmente esposto al rischio di commissione del reato in parola.

#### **1.1.7. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

L'art. 2635 c.c. dispone:

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione*

*o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".*

La disciplina in parola è stata introdotta dalla Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge anticorruzione"), che ha voluto estendere la logica della corruzione alle ipotesi di accordo corruttivo tra privati, ovvero sia in assenza di un *partner* di natura pubblica, considerando delittuose le ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, dei sindaci, dei liquidatori, e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, effettuata e/o prospettata da chiunque.

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di fedeltà e dei poteri propri dell'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, dei sindaci e dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo, a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità, con conseguente danno all'ente;

- effettuazione di promessa o dazione di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori o ai soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo.

Di seguito i campi di attenzione:

- attività di predisposizione e trasmissione di tutte le informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente (ad es. bilanci, situazioni periodiche e prospetti allegati al bilancio);
- gestione degli omaggi a clienti, fornitori, etc.;
- vendite a titolo gratuito;
- spese di rappresentanza sostenute nei confronti di clienti e fornitori;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, etc.;
- donazioni;
- gestione delle attività di tesoreria;
- selezione e gestione delle risorse umane;
- acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;
- organizzazione di attività formative e di altre attività che coinvolgono clienti privati.

Attività sensibili in via diretta sono non solo quella di gestione del processo di acquisizione della clientela (visitatori del Bioparco e acquirenti del relativo *shop*), ma soprattutto la selezione dei fornitori.

Attività sensibili strumentali:

- (a) gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- (b) selezione e gestione del personale;
- (c) liberalità.

Ad esempio, una potenziale attività sensibile in relazione al reato in questione è quella di selezione dei fornitori: Tizio, amministratore dell'ente, corrompe Caio, responsabile commerciale della Società Y, ottenendo così un importante sconto sulla fornitura di beni/servizi; l'ente (parte corruttrice), tramite l'atto corruttivo, consegue un vantaggio consistente nell'applicazione di condizioni economiche favorevoli per una fornitura di beni/servizi; la Società Y (corrotta) subisce un danno in quanto subisce un bene/servizio a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

Altro esempio riguardo l'attività di assunzione di personale: per vincere una gara indetta dalla Società Y, l'ente assume un parente del responsabile della Società Y.

Occorre qui precisare che, per rilevare e controllare il rischio-reato in questione rilevano non solo i presidi specifici di controllo di cui al seguente § 4, ma altresì – in virtù delle analoghe modalità di esecuzione (e nei limiti di compatibilità con la natura privatistica dei soggetti coinvolti nel delitto qui commentato) – quelli descritti nella Parte speciale n. 1 dedicata ai reati contro la P.A. con specifico riferimento alle fattispecie in materia corruttiva.

### **1.1.8. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

L'art. 2638 c.c. dispone:

*"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità di pubblica vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti commerciali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni".*

Le occasioni in cui può essere commesso il reato possono essere individuate a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:

- ogni forma di ostacolo (attivo od omissivo) all'esercizio di funzioni di vigilanza (es. rapporti con Ministeri, INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, ASL, INAIL, Garante privacy).

### **1.1.9. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 39/10)**

L'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010 dispone che:

*"1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*

*5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto".*

Il reato rileva in questa sede poiché – come meglio evidenziato nel documento di mappatura dei rischi allegato al presente MOGC – il controllo sul bilancio è eventualmente

“a doppio livello”. Infatti, oltre a quello effettuato dal Comitato di vigilanza, vi è un secondo ed eventuale controllo (su base volontaria), affidato ad una società di revisione (segnatamente la BDO Italia Spa).

Questo doppio controllo eventuale se, per un verso, rappresenta un significativo presidio di contenimento dei rischi-reato connessi alla redazione del bilancio (dai reati societari a quella di reati tributari, nonché fenomeni di corruzione), per altro verso si ritiene possa – benché in via del tutto astratta – l’ente alla contestazione del reato *de quo*.

Ad ogni buon conto, si rinvia a quanto precedentemente illustrato in relazione alle fattispecie in materia societaria specificamente riguardanti la redazione del bilancio.

## **2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati societari**

Le macroaree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:


- **Ordinaria e straordinaria amministrazione.**

Nell’ambito dell’area “Ordinaria e straordinaria amministrazione” i processi (o attività) sensibili sono risultati:

- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione risorse umane;
- Amministrazione e contabilità;
- Formazione del bilancio – Gestione dei rapporti interni – Predisposizione di comunicati e rapporti esterni;
- Rapporti con i clienti privati;
- Spese di rappresentanza.

Per ciascuna macro-area è stata elaborata una mappatura del rischio.

Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l’azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



### 3. Principi generali di comportamento.

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di amministrazione, dal Direttore generale, dalle singole funzioni responsabili a seconda dei casi coinvolte nelle attività specificamente esposte al rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte speciale, dai dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino idonee ad integrare, come tali, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nella Fondazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare dati falsi o comunque lacunosi o non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione nella redazione di bilanci, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali e nell'informativa societaria in genere;
- manipolare le informazioni sulla situazione economica della Fondazione in modo da trarre in inganno i terzi;
- disporre l'effettuazione di operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- distrarre beni della Fondazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio del controllo da parte di Autorità pubbliche, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- tacere, verso l'Organismo di vigilanza, l'esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la Fondazione da parte dei soggetti in posizione apicale, soggetti che invero rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero ancora esercitanti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari del presente Modello dovranno garantire le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.

- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- d) Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Fondazione garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

#### **4. Presidi di controllo specifici**

È necessario assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.lgs. 231/01:

- i.* tutte le comunicazioni della Fondazione devono essere tracciate;
- ii.* la rilevazione e la trasmissione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni della Fondazione devono avvenire prevalentemente tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei risultati;
- iii.* devono essere previste riunioni periodiche tra il Direttore generale e l'Organismo di vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di gestione;
- iv.* deve essere garantita la chiara definizione dei dati e delle informazioni che devono essere forniti al Direttore generale da parte dei responsabili di ogni singola funzione aziendale.

Occorre, inoltre, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine, il Direttore generale e i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio-reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con essi svolte.

## 5. Gestione dei processi incidenti sul rischio reati societari

Occorre a questo punto dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio, con particolare riferimento alla specifica attività aziendale, al fine di individuare i presidi utili alla mitigazione dei rischi di commissione dei c.d. reati societari.

Le schede che seguono sono composte da sei riquadri: **attività sensibile** (macroarea relativa alle "attività a rischio commissione reati societari"); **reato** (reati "rilevanti", alla cui commissione è esposta la Fondazione); **finalità della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **esempi di modalità di realizzazione della condotta** (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo); **attività di controllo** (principi e regole contenuti nel Modello e nelle Procedure aziendali, etc. per prevenire la commissione dei reati indicati); **fattore qualificante il controllo** (strumento aziendale - Modello, Procedure aziendali, etc. - in cui sono contenute le regole il cui rispetto esonera l'azienda dalla responsabilità amministrativa dell'ente per uno dei fatti - reato indicati).

<b>Attività sensibile:</b> Acquisto di beni e servizi.
<b>Reato:</b> corruzione tra privati
<b>Finalità della condotta:</b> ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

**Esempi di modalità di realizzazione della condotta:** il DG, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di fornitura con la società "X", al fine di ottenere un prezzo particolarmente vantaggioso corrisponde (ovvero offre, ma l'offerta viene rifiutata) una somma di denaro al Dirigente di "X" incaricato di condurre le trattative, ovvero assume (o offre di assumere, ma l'offerta viene rifiutata) un soggetto a lui vicino.

**Attività di controllo:** 1) Redazione di un contratto con oggetto ben definito e rintracciabile anche a livello documentale; 2) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 3) archiviazione della documentazione che includa anche – laddove possibile – fogli di calcolo e documentazione a supporto delle relazioni commerciali.

**Fattore qualificante il controllo:**

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* § 4;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

**Attività sensibile:** Gestione delle risorse umane

**Reato:** corruzione tra privati

**Finalità della condotta:** ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione

**Esempi di modalità di realizzazione della condotta:** il DG, nel corso delle trattative per la stipula di un contratto di fornitura con la società "X", al fine di ottenere un prezzo particolarmente vantaggioso promette di assumere un parente del dirigente di "X" incaricato di condurre le trattative.

**Attività di controllo:** 1) Redazione di contratti con oggetto ben definito e rintracciabile anche a livello documentale; 2) tracciabilità del processo

decisionale e delle relative motivazioni; 3) archiviazione della documentazione.

**Fattore qualificante il controllo:**

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* § 4;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

**Attività sensibile:** amministrazione e contabilità

**Reato:**

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 39/10).

**Finalità della condotta:** 1) ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione; 2) indurre in errore i terzi.

**Esempi di modalità di realizzazione della condotta:** 1) la Fondazione attraverso finzioni contabili crea una riserva extracontabile per corrispondere illeciti pagamenti al Direttore di Banca ed ottenere un finanziamento senza averne i requisiti. 2) Esposizione nelle relazioni o nelle altre comunicazioni di

fatti materiali non rispondenti al vero. 3) Omissione di informazioni dovute sulla situazione patrimoniale o finanziaria della Fondazione.

**Attività di controllo:** 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione; 3) archiviazione digitale dei documenti anche in *cloud*; 4) condivisione documenti (contratti, preventivi e fatture) anche con altri collaboratori.

**Fattore qualificante il controllo:**

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* § 4;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

**Attività sensibile:** Formazione del bilancio – Gestione dei rapporti interni – Predisposizione di comunicati e rapporti esterni

**Reato:**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 39/10).

**Finalità della condotta:** 1) ottenere vantaggi indebiti per la Fondazione; 2) indurre in errore i terzi; 3) determinare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

**Esempi di modalità di realizzazione della condotta:** 1) la Fondazione attraverso finzioni contabili crea una riserva extracontabile per corrispondere illeciti pagamenti al Direttore di Banca ed ottenere un finanziamento senza averne i requisiti. 2) Esposizione nelle relazioni o nelle altre comunicazioni di fatti materiali non rispondenti al vero. 3) Omissione di informazioni dovute sulla situazione patrimoniale o finanziaria della Fondazione.

**Attività di controllo:** 1) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 2) individuazione di idonee modalità di archiviazione della documentazione.

**Fattore qualificante il controllo:**

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* § 4;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

**Attività sensibile:** Rapporti con i clienti privati

**Reato:** corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

**Finalità della condotta:** ottenere indebiti vantaggi per la Fondazione

**Esempi di modalità di realizzazione della condotta:** Il DG corrisponde una somma di denaro o altre utilità (ad esempio, l'assunzione di un prossimo congiunto) all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) e in generale all'organo amministrativo di una ditta fornitrice di prodotti impiegati dalla

Fondazione, affinché lo stesso applichi alle forniture un prezzo molto al di sotto di quello di mercato.

**Attività di controllo:** 1) Redazione di contratti con oggetto ben definito e rintracciabile anche a livello documentale; 2) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 3) archiviazione della documentazione.

**Fattore qualificante il controllo:**

- Modello organizzativo;
- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* § 4;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

**Attività sensibile:** Spese di rappresentanza

**Reato:** corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

**Finalità della condotta:** ottenere indebiti vantaggi

**Esempi di modalità di realizzazione della condotta:** Corresponsione ad un Direttore di Banca di spese di rappresentanza, che in realtà celano una dazione indebita finalizzata a corromperlo, in particolare affinché lo stesso si attivi per concedere alla Fondazione un finanziamento, per non avendo quest'ultima i requisiti per ottenerlo.

**Attività di controllo:** 1) Redazione di contratti con oggetto ben definito e rintracciabile anche a livello documentale; 2) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; 3) archiviazione della documentazione.

**Fattore qualificante il controllo:**

- Modello organizzativo;

- Codice etico;
- Istruzioni operative: v. *supra* § 4;
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

## 6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione al pericolo di commissione di reati societari sono i seguenti:

- i.* monitoraggio dell'efficacia delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- ii.* esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

## 7. Appendice: quadro sinottico dell'impatto dei reati societari sulle prescrizioni in materia di *privacy* con riferimento alla sicurezza informatica

Codice civile	Reati societari previsti dal presente MOGC 231	GDPR	Principali violazioni/inadempimenti collegati ai reati societari previsti dal MOGC 231	
Art. 2621	False comunicazioni sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5</li> <li>• Art. 6</li> <li>• Art. 24</li> <li>• Art. 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati trattati in modo lecito, corretto e trasparente</li> <li>• Liceità del trattamento</li> <li>• responsabilità del titolare del trattamento</li> <li>• protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita</li> </ul>	Art. 4 c. 85 – violazione dati personali
		Art. 32	Sicurezza del trattamento	

Art. 2624	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5</li> <li>• Art. 6</li> <li>• Art. 24</li> <li>• Art. 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati trattati in modo lecito, corretto e trasparente</li> <li>• Liceità del trattamento</li> <li>• responsabilità del titolare del trattamento</li> <li>• protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita</li> </ul>	Art. 4 c. 85 – violazione dati personali
		Art. 32	Sicurezza del trattamento	